

# Libro IUC 2014-2015

**IUC - Imposta Unica Comunale (IMU – TASI - TARI)**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO AL 22-12-2014 – Legge di Stabilità 2015 approvata in via definitiva, in seconda lettura, alla camera dei deputati.**

*(Contiene gli aggiornamenti riguardanti IMU Terreni 2014 e Vincolo aliquote IMU e TASI anche nel 2015)*

**2014 - 2015 - dalla taes alla TARI** (servizio rifiuti)  
**IMU “seconde case” e TASI** (servizi indivisibili comunali)

**come cambia l’imposta sugli immobili e servizi**

La normativa con ricostruzione “storica”, le indicazioni applicative, gli approfondimenti, il raffronto tra prelievi, le principali novità 2014-2015, il regolamento per la disciplina dell’imposta IUC aggiornato, quesiti e approfondimenti.

a cura di :

Lucio Guerra

Responsabile servizi associati

Unione Montana Catria e Nerone

[tecnico@cm-cagli.ps.it](mailto:tecnico@cm-cagli.ps.it)

- PARTE PRIMA	IUC	- Ultime Novità - testo normativo “storico”
- PARTE SECONDA	IUC	- principali aspetti del nuovo tributo
- PARTE TERZA	IUC/IMU	- quadro di raffronto
- PARTE QUARTA	IMU	- testo normativo aggiornato e nota di lettura
- PARTE QUINTA	IUC	- regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
- PARTE SESTA	IUC/IMU	- quesiti e approfondimenti

#### INTRODUZIONE (da dove siamo partiti)

MEF - Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili del 7 agosto 2013

MEF - Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili del 7 agosto 2013 – scaricabile da :

<http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=616>

**IPOTESI REVISIONE IMU E TARES**

**MEF - 7 agosto 2013**

**da pagina 58**

#### 1. Premessa

**Un’ipotesi di service tax era già contemplata nel decreto legislativo integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 23 del 2011, deliberato dal C.d.M. il 21 ottobre 2011 ma mai approvato definitivamente.**

**La proposta, discussa nella fase precedente all’introduzione dell’IMU sperimentale, si proponeva di attrarre in qualche misura a tassazione l’abitazione principale.**

**Lo schema di decreto era finalizzato a istituire, tra l’altro, il tributo comunale Rifiuti e Servizi (RES) articolandolo in due componenti:**

**1) la prima istituita a fronte del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;**

**2) la seconda a fronte dei servizi indivisibili dei comuni.**

**Le disposizioni concernenti la prima componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti sono state sostanzialmente riprese nella TARES di cui all’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, in cui è stata anche prevista, al comma 13, la c.d. maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.**

**E’ stato previsto l’aumento di detta maggiorazione da parte dei comuni, con propria deliberazione, fino a un massimo di 0,40 euro per metro quadrato, e la sua graduazione anche in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato lo stesso.**

**Il tributo RES, nella componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, avrebbe viceversa costituito, in sostanza, una reintroduzione dell’ICI sulle abitazioni principali.**

**Infatti:**

**a. prevedeva che il presupposto per l’applicazione di detta componente era l’occupazione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ad uso abitativo, e relative unità immobiliari pertinenziali, da parte di soggetti anagraficamente residenti nel territorio del comune. Per fabbricato ad uso abitativo si intendeva l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, appartenente al gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10. Non era considerato occupato il fabbricato tenuto a disposizione dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sull’immobile;**

**b. individuava la base imponibile del tributo nel valore dei fabbricati ad uso abitativo e delle relative unità immobiliari pertinenziali, quale sarebbe risultato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate nella**

misura stabilita per le imposte sui redditi, il moltiplicatore pari a 100 che poteva essere modificato secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

c. stabiliva l'aliquota del tributo in misura pari allo 0,21 per cento, con facoltà da parte del comune di modificarla in aumento fino all'aliquota massima dello 0,30 per cento, e di diminuirla fino al suo azzeramento;

d. prevedeva alcune agevolazioni rapportate al reddito. In particolare, era prevista l'esenzione per i soggetti passivi il cui reddito imponibile complessivo degli occupanti l'immobile non superasse i 15.000 euro annui e il dimezzamento del tributo per i soggetti passivi non titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, il cui reddito imponibile complessivo degli occupanti fosse compreso tra i 15.001 e i 28.000 euro annui.

## 2. Schema di intervento

L'intervento prevede l'introduzione di una service tax disegnata sulla base della bozza di provvedimento riguardante la RES, introducendo alcuni accorgimenti che tengano conto delle criticità che sono state sollevate in merito a detto tributo e che sono riportate più avanti.

**Contestualmente viene eliminata la maggiorazione TARES.**

## 3. Effetti di gettito

L'esenzione della tassazione IMU sulle abitazioni principali e la contestuale introduzione di una service tax (sostitutiva del prelievo sulla maggiorazione TARES) potrebbe essere neutrale dal punto di vista finanziario. In assenza di agevolazioni per i redditi più bassi, il gettito dell'IMU ad aliquota standard (circa 3,4 miliardi di euro) e la contestuale eliminazione della maggiorazione TARES (valutato in 1 miliardo) sarebbe assicurato da un'aliquota dell'1,9 per mille della nuova service tax (4,3 miliardi). Introducendo agevolazioni per tenere conto delle situazioni soggettive di svantaggio, si potrebbero incassare 4,3 miliardi con aliquote variabili tra 1,9 e 3,4 per mille, in dipendenza della modulazione dell'agevolazione concessa.

## 4. Profili distributivi

Ai fini di migliorare gli effetti redistributivi dell'imposta, e soprattutto di evitare che l'imposta sui servizi penalizzi le famiglie più vulnerabili, possono essere adottati all'interno della service tax alcuni accorgimenti che introducono degli sgravi e/o esenzioni per i contribuenti non proprietari in dipendenza di parametri quali il reddito complessivo e la numerosità familiare.

Nella Tabella seguente viene riportata la distribuzione per quinti di reddito complessivo ai fini IRPEF del reddito dei contribuenti non proprietari e un confronto con la platea dei contribuenti (proprietari e non). È evidente una maggiore concentrazione nella coda inferiore della distribuzione dei non proprietari: infatti, i non proprietari appartenenti ai primi tre quinti di reddito complessivo (i più poveri) detengono circa il 30% del reddito complessivo di ciascun quinto; per i non proprietari dei due quinti più ricchi, tale percentuale si riduce rispettivamente al 19% e al 10%.

Quinti di reddito	Reddito Complessivo Contribuenti Non Proprietari (mld di euro)	Reddito Complessivo (mld di euro)	% Reddito Complessivo dei contribuenti non proprietari sul totale*	% Numero di contribuenti non proprietari sul totale*
Primo quinto	7,02	21,93	32,03%	29,14%
Secondo quinto	18,88	69,78	27,05%	27,00%
Terzo quinto	36,01	125,90	28,60%	28,49%
Quarto quinto	34,06	180,33	18,89%	19,25%
Quinto quinto	38,97	381,98	10,20%	11,53%
<b>Totale</b>	<b>134,94</b>	<b>779,91</b>		

\*La percentuale è calcolata come rapporto tra numero di contribuenti (non proprietari sul totale) per ciascun quinto.

**Di seguito vengono presentate tre simulazioni:**

1. l'introduzione della service tax sull'abitazione principale senza 'correttivi' per tener conto della situazione reddituale delle famiglie più povere (e in particolare quelle dei non proprietari) e con aliquota del 1,9 per mille (gettito obiettivo: 4,3 miliardi circa);

2. l'introduzione della service tax sull'abitazione principale con 'correttivi' ispirati a quelli contenuti nel decreto legislativo integrativo e correttivo deliberato dal C.d.M. il 21 ottobre 2011 (esenzione per i soggetti il cui reddito imponibile complessivo degli occupanti l'immobile non supera i 15.000 euro annui e dimezzamento del tributo per i soggetti non titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, il cui reddito complessivo degli

occupanti è compreso tra i 15.001 e i 28.000 euro annui), e con aliquota del 2,5 per mille (gettito obiettivo: 4,3 miliardi circa).

3. l'introduzione della service tax sull'abitazione principale con 'correttivi' disegnati per tener conto della situazione reddituale e della numerosità del nucleo familiare degli occupanti (esenzione per i soggetti il cui reddito complessivo familiare equivalente per tener conto della numerosità dei componenti risulta inferiore a 6.500 euro), e con aliquota del 2,2 per mille (gettito obiettivo: 4,3 miliardi circa).

I risultati dei correttivi sono riportati in termini di ripartizione del gettito complessivo tra totale delle famiglie e famiglie locatarie nella seguente tabella. In particolare si osserva che con i correttivi introdotti, si riduce notevolmente il prelievo sulle famiglie locatarie più povere, ottenendo risultati distributivi soddisfacenti.

Quinti di reddito equivalente**	Service tax senza correttivi (aliquota del 1,9 per mille)				Service tax con correttivi (con aliquota del 2,5 per mille)				Service tax con esenzione per reddito complessivo equivalente minore di 6.500 euro (con aliquota del 2,2 per mille)			
	Tot. Famiglie		Famiglie Locatarie		Tot. Famiglie		Famiglie Locatarie		Tot. Famiglie		Famiglie Locatarie	
	Media	Gettito Totale*	Media	Gettito Totale*	Media	Gettito Totale*	Media	Gettito Totale*	Media	Gettito Totale*	Media	Gettito Totale*
	Primo quinto	124	625	122	177	7	37	4	5	21	106	18
Secondo quinto	140	702	130	148	98	489	58	66	162	813	151	171
Terzo quinto	159	797	136	121	178	892	102	91	184	923	158	140
Quarto quinto	181	911	146	86	235	1.178	158	93	210	1.055	169	99
Quinto quinto	255	1.282	186	59	336	1.686	243	77	296	1.484	215	68
<b>Totale</b>	<b>172</b>	<b>4.317</b>	<b>135</b>	<b>590</b>	<b>171</b>	<b>4.283</b>	<b>76</b>	<b>332</b>	<b>175</b>	<b>4.381</b>	<b>115</b>	<b>505</b>

\* milioni di euro

\*\* Calcolati utilizzando la scala di equivalenza OCSE modificata

## 5. Aspetti amministrativi per il contribuente e per l'Amministrazione

• Una problematica che deve essere sottolineata è quella relativa al coinvolgimento dei soggetti che utilizzano l'immobile a titolo di locazione che, diversamente da quanto è previsto dall'attuale art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 in materia di TARES, sarebbero costretti a effettuare il calcolo della service tax sulla base di elementi che non sono nella loro immediata disponibilità, vale a dire la rendita catastale. Altro problema deriva dalla circostanza che nella proposta di intervento le due componenti della TARES sarebbero soggette a due diversi criteri di determinazione.

Per quanto riguarda la componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, infatti, la base imponibile è determinata tenendo conto della superficie calpestabile, dichiarata dal contribuente, mentre la determinazione della TARES relativa ai servizi indivisibili sarebbe, invece, commisurata alla rendita catastale (le nuove linee guida del 28.08.2013 inseriscono però anche l'opzione della superficie)

E' indubbio che così facendo, si introdurrebbe una complicazione di calcolo delle due componenti. (le nuove linee guida del 28.08.2013 inseriscono però anche l'opzione della superficie)

A questo proposito, si deve riflettere sulla circostanza che normalmente, per la TARSU e la TIA e cioè i tributi sostituiti dalla TARES, i contribuenti ricevevano i modelli di pagamento precompilati dal Comune; con l'applicazione del nuovo tributo si vedrebbero, invece, costretti a calcolare autonomamente la parte della TARES relativa ai servizi indivisibili.

• Sarebbe, comunque, importante mantenere la tracciabilità della TARES che oggi è garantita attraverso l'utilizzo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale, compatibile con il predetto strumento e che, quindi, il gettito relativo a tale tributo è immediatamente tracciabile.

La disciplina della TARES prevede, invece, che, a decorrere dall'anno 2014, il versamento del tributo può essere effettuato attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Ciò comporta che la parte del gettito relativa alla componente della TARES sui servizi indivisibili non potrebbe essere più monitorata.

**• Un aspetto suscettibile di essere valutato è quello di consentire ai Comuni di scegliere tra due diversi criteri di determinazione della base imponibile, vale a dire la superficie dell'immobile oppure la rendita catastale.**

## **6. Pro e contro**

**• La maggiore criticità dell'intervento consiste nella circostanza che la previsione dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale in realtà viene aggirata attraverso l'introduzione della service tax.**

• Con l'introduzione di una service tax, il presupposto del tributo si sposta dal possesso all'uso dell'immobile. Sebbene l'incidenza delle abitazioni di proprietà occupate da residenti sia in Italia molto elevata (il 72,4% nel 2011, secondo i dati dell'Annuario statistico dell'Istat 2012), nel caso di immobili locati l'imposta - a carico dell'inquilino - potrebbe necessitare di 'correttivi' per compensare gli effetti redistributivi indesiderati in considerazione anche del fatto che:

- gli aumenti di valore degli immobili prodotti dai servizi locali sono a beneficio dei proprietari e non degli inquilini;

- gli inquilini, come fruitori dei servizi locali, possono presentare caratteristiche assai diverse (es: locazioni brevi di studenti e lavoratori temporanei).

• A differenza di quanto previsto dall'attuale art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 in materia di TARES, i soggetti che utilizzano l'immobile a titolo di locazione sarebbero inoltre tenuti a effettuare il calcolo della service tax sulla base di elementi che non sono nella loro immediata disponibilità, vale a dire la rendita catastale.

**ULTIME NOVITA' al 22-12-2014 – "IUC" Imposta Unica Comunale**  
NORMATIVA – "IUC" Imposta Unica Comunale, con ricostruzione storica

**IUC**

DISPOSIZIONI GENERALI

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC" e componenti "TARI" e "TASI"

TERMINI E MODALITA' DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC"

DICHIARAZIONI

STRUMENTI DI VERSAMENTO

SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO

MODALITA' DI VERSAMENTO

RISCOSSIONE

DEROGA AFFIDAMENTO

**TARI :**

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

BASE IMPONIBILE

SOGGETTO PASSIVO

SOGGETTO ATTIVO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

COPERTURA DEI COSTI

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA CORRISPETTIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158

FABBISOGNI STANDARD DAL 2016

**TASI :**

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

BASE IMPONIBILE

ALIQUOTA

SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTO ATTIVO

TERMINI DI VERSAMENTO (per anno 2014 -2015 ed a regime)

RIDUZIONI

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

**PARTE TERZA**

**IUC/IMU 2014 -2015 – quadro di raffronto**

QUADRO DI RAFFRONTO DETTAGLIATO CON LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

**PARTE QUARTA**

**IMU - testo normativo aggiornato e nota di lettura**

MODIFICHE IMU 2014 – 2015

**PARTE QUINTA**

**IUC - regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

**PARTE SESTA**

**IUC/IMU - quesiti e approfondimenti TASI**

QUESITI E APPROFONDIMENTI

## QUESTE LE ULTIME NOVITA' IMU-TASI

*(aggiornate al 22-12-2014)*

### - VINCOLO ALIQUOTE IMU + TASI ANCHE NEL 2015

**Legge di stabilità 2015 art.1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

*Stralcio comma 677 art.1 Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) con modifiche previste da art.1 comma 677 (legge stabilità 2015), che estende anche al 2015 lo stesso "vincolo" di aliquote IMU e TASI già previsto per il 2014.*

#### **Art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)**

**comma 677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.**

**Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015)** ~~Per lo stesso anno 2014~~, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

### - PROROGA VERSAMENTO IMU TERRENI

*(ripropone esattamente il contenuto del DL n.185 del 16-12-2014)*

**Legge di stabilità 2015 art.1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, **è prorogato al 26 gennaio 2015.** Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

**Legge di stabilità 2015 art.1 comma 693.** I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.

## **- IMU TERRENI 2014**

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

#### **DECRETO 28 novembre 2014**

Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (14A09372) (GU n.284 del 6-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 93)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica, tra l'altro, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;

Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il citato comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale stabilisce che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;

Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale dalle disposizioni di cui allo stesso comma 5-bis deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto previsto dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, e' operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 2014 concernente la trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusufruttabile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU;

Vista la legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Tenuto conto dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inviato con email dell'8 agosto 2013 e della nota protocollo n. 00053080 P, di pari data, nella quale l'ISTAT ha precisato che l'elenco inviato e' stato formulato sulla base dei dati aggiornati all'ultimo censimento agricoltura - periodo di riferimento giugno 2010 - e ha, altresì, indicato la serie di informazioni relative a ciascun comune esistente alla predetta data;

Tenuto conto dei dati trasmessi dai comuni ai sensi del decreto direttoriale 29 luglio 2014;

Tenuto conto che le elaborazioni, effettuate sulla base delle disposizioni sopra riportate, hanno modificato il perimetro applicativo dell'esenzione delineato dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, in modo tale da determinare sia un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, da recuperare sulla base delle procedure di cui al predetto comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sia, per alcuni comuni, una perdita di gettito da rimborsare;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

## **Decreta:**

### **Art. 1**

#### **Ambito applicativo**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.